

FISCO

SENTENZA A FAVORE DEI CITTADINI

LA DECISIONE DEI GIUDICI

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso proposto di una società che amministra e gestisce beni immobili

Iva e «reverse charge» Annullato accertamento di quasi 200mila euro

● Importante sentenza in materia di Iva e «reverse charge». La Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Lecce (presidente **Alfredo Lamorgese**, relatore Saverio Gargano, giudice **Domenico Di Mattina**) ha accolto il ricorso della «German Edil Show srl» di Taviano contro l'Agenzia delle Entrate. La società, che esercita attività di amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi, si è vista recapitare il 14 dicembre dello scorso anno un verbale per l'anno di imposta 2009: un accertamento ai fini Irap, Ires e Iva a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. All'impresa era contestato un maggior reddito e un maggior volume di affari per 192mila 907,26 euro. Il che sfalsava ovviamente anche i calcoli delle imposte. Uno scarto do-

L'AVVOCATO

«Una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta»

no di imposta 2009: un accertamento ai fini Irap, Ires e Iva a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. All'impresa era contestato un maggior reddito e un maggior volume di affari per 192mila 907,26 euro. Il che sfalsava ovviamente anche i calcoli delle imposte. Uno scarto do-

vuto all'«inversione contabile» («reverse charge»).

Nello stipulare un atto di compravendita, la società aveva esercitato, in qualità di cedente, il diritto al «reverse charge», ossia una modalità di assolvimento dell'Iva che deroga dall'uso comune (il cedente come soggetto debitore dell'imposta). In caso di «inversione contabile» è l'acquirente a dover assolvere l'Iva. Per l'Agenzia a quella compravendita non si applicava il «reverse charge»: da qui l'accertamento, con previsione di assoggettamento dell'Iva alla cessione del fabbricato. Nel ricorso la società, difesa dall'avvocato **Maurizio Villani**, ha inserito due eccezioni, entrambe accolte dalla Ctp: la nullità dell'atto impositivo sottoscritto da soggetto non legittimato (un dirigente non vincitore di concorso pubblico); la corretta applicazione del regime di inversione contabile.

Secondo l'avvocato Villani, la sentenza ribadisce importanti principi che sono stati sottolineati anche dal presidente dello Sportello dei Diritti, **Giovanni D'Agata**: «L'Agenzia dispone di tutte le informazioni necessarie per

accertare la sussistenza o meno dei requisiti sostanziali, con la conseguenza che il diritto alla detrazione non può mai essere negato nei casi in cui il contribuente non ha applicato, o non ha applicato correttamente, la procedura dell'inversione contabile, "avente normalmente natura formale e non sostanziale"», dice il legale. «Non bisogna mai compromettere la neutralizzazione bilaterale dell'Iva: eventuali inadempienze accertate a carico del contribuente che non hanno generato danni erariali non devono mai far cadere il meccanismo del reverse charge». Per le sanzioni, la sentenza riprende quanto stabilito dalla Cassazione: le eventuali omissioni formali, concernenti l'omessa, intempestiva o irregolare applicazione del meccanismo dell'inversione contabile non cagionano alcun pregiudizio alle ragioni erariali, configurandosi unicamente come semplici violazioni formali, per cui le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.



La sede della Commissione tributaria provinciale



AVVOCATO Maurizio Villani